

Contributo di consultazione – Associazione di consumatori Robin aps (www.robinreport.it)

Il presente contributo è redatto nell'ambito della consultazione pubblica avviata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 160/2025, relativa alle misure concernenti il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali, con particolare riferimento al sistema di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura. Le osservazioni e proposte che seguono sono formulate a tutela degli utenti e con l'obiettivo di migliorare equità, trasparenza ed efficienza del sistema.

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Testo modificato o integrato proposto	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
8-bis.3 (soglie di scostamento orario)	“Per percorsi superiori a 30 km e fino a 50 km... scostamento \geq 10 minuti; oltre 50 km... \geq 15 minuti.”	Proposta: “Il rimborso si applica per ritardi superiori al 5% del tempo medio di percorrenza a flusso libero, e comunque non inferiori a 5 minuti.”	La soglia in minuti penalizza i tragitti brevi: una soglia percentuale è più equa e proporzionata al tempo effettivo del viaggio.
8-bis.8 (traffico bloccato)	“Rimborso 50%-75%-100% per blocchi superiori a 120 minuti.”	“Prevedere rimborso del 25% per blocchi di durata compresa tra 60 e 119 minuti.”	Anche blocchi di 1-2 ore causano gravi disagi e costi agli utenti; è opportuno un rimborso parziale già da 60 minuti.
8-ter.1-2 (modalità di rimborso)	“Rimborso notificato entro 10 giorni tramite App unica... credito erogato al raggiungimento di 1 euro.”	“Riduzione della soglia minima di accredito da 1 euro a 0,50 euro; tempi massimi di rimborso ridotti a 7 giorni.”	Migliora la tempestività e la percezione di efficienza del sistema; molti rimborsi piccoli rischiano di non essere mai erogati.
8-ter.3 (utenti non registrati)	“Il concessionario garantisce più canali per la richiesta di rimborso.”	“Obbligo di un canale telematico semplice (es. form online con inserimento del numero del biglietto o targa), senza necessità di PEC o firma digitale.”	Riduce le barriere all'accesso al diritto di rimborso per utenti occasionali e meno digitalizzati.
14.7 (recupero costi tramite pedaggio)	“I concessionari possono recuperare tramite pedaggio per 5 anni (dal 100% al	“Limitare il recupero dei costi con un tetto dal 80% al 20% solo per 4 anni e non dai	La proposta mira a evitare che i costi dei rimborsi agli utenti vengano nuovamente trasferiti sugli stessi utenti tramite

	20%).”	pedaggi generali ma da quelli aggiuntivi secondo la Direttiva UE 2022/362 per mezzi pesanti inquinanti”	l'aumento dei pedaggi. È opportuno ricordare che l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato recepimento della Direttiva (UE) 2022/362, che modifica la disciplina europea sulla riscossione dei pedaggi per l'utilizzo delle infrastrutture stradali da parte dei veicoli commerciali (pesanti). Tale direttiva, entrata in vigore il 25 marzo 2024, impone agli Stati membri di garantire una corretta imputazione non solo dei costi infrastrutturali, ma anche dei cosiddetti “ costi esterni ”, legati in particolare alle emissioni e all'inquinamento. In questo contesto, è essenziale che i meccanismi di rimborso non diventino un pretesto per incrementare artificialmente i pedaggi, in contrasto con i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta internalizzazione dei costi previsti dalla normativa europea.
4.6 e 5.6 (diritto all'informazione)	“Come verificare se sussistono le condizioni per ottenere i rimborsi...”	“Obbligo di informazione chiara in tempo reale su app e pannelli autostradali circa cantieri, ritardi stimati e diritto al rimborso.”	La trasparenza è essenziale: gli utenti devono sapere subito se hanno diritto al rimborso, non scoprirla a posteriori.